

REGOLAMENTO NOTIFICAZIONI EX L. 53/94

1. Le attività previste dagli art. 7 e ss. della Legge n. 53/94 vengono svolte osservando la normativa primaria e le disposizioni regolamentari che seguono.
2. La preventiva istruttoria delle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 7 L n. 53/94 è svolta da un membro del Consiglio dell'Ordine individuato dal Presidente nella prima seduta del C.O.A. dopo la presentazione dell'istanza. Il Consigliere Delegato entro 20 giorni dalla sua designazione sottopone al Consiglio la proposta di accogliere o respingere l'istanza di concessione dell'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. n. 53/94., previa verifica dei requisiti di legge
In caso di accoglimento il Presidente o un Consigliere delegato, provvede alla numerazione e vidimazione del registro di cui all'art. 8 L n. 53/94.
3. Identica procedura viene seguita nell'ipotesi di revoca dell'autorizzazione, previa formale convocazione in Camera di Consiglio del legale autorizzato alle notifiche da parte del Consiglio dell'Ordine.
In caso di revoca, il Segretario invia all'ex titolare dell'autorizzazione una diffida a procedere all'immediata consegna del registro di cui all'art. 8 della L 53/94, sul quale verranno annotati da parte dello stesso, gli estremi del provvedimento di revoca.
4. I provvedimenti di concessione e di revoca delle autorizzazioni, vengono resi pubblici: mediante affissione nella bacheca, invio di copia al Presidente del Tribunale e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
5. Ottenuta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della L. 53/94, l'avvocato interessato deve procedere al deposito presso gli Uffici del Consiglio dell'Ordine, dell'apposito Registro Cronologico di cui all'art. 8 della L. 53/94, alla cui numerazione e vidimazione procederà, nel successivo termine di gg. 20 il Presidente o il Consigliere delegato, in forza di quanto disposto al punto 2.
6. Il Consiglio dell'Ordine procede ad istituire un apposito "Registro vidimazione atti ex art. 4 L. 53/1994" nel quale verranno annotati cronologicamente, a cura del Segretario, gli atti depositati per la vidimazione, di cui all'art. 4 della L. 53/94, con indicazione del nominativo del richiedente, del nominativo del destinatario della notifica, della natura dell'atto e della data di vidimazione. Al momento del ritiro dell'atto, l'avvocato o il procuratore, dovrà apporre sul registro la data e la propria sottoscrizione.
7. E' istituito altresì un apposito "Registro-Elenco degli Avvocati abilitati alle notificazioni ex Legge 53/1994" sul quale verranno annotati – per ciascun Avvocato interessato – gli estremi del provvedimento del C.O.A. che ha concesso l'autorizzazione, e l'atto di revoca.
7. Ai termini per gli adempimenti del Consiglio e dei Consiglieri, previsti nei precedenti capi, si applica la sospensione nel periodo feriale, secondo le modalità vigenti per i termini processuali.
8. Il presente regolamento entrerà in vigore il 8 MAGGIO 2012.

Il Consigliere Segretario
F.to Avv. Herbert Simone

Il Presidente
F.to Avv. Sandro Ranaldi